



# COMUNE DI VALPERGA

(Città Metropolitana di Torino)

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dell'11 dicembre 2008  
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 05 ottobre 2012  
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 aprile 2016  
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 11 dicembre 2018  
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 30 settembre 2019

**In vigore dal 22 dicembre 2008  
modificato il 05 ottobre 2012  
modificato il 12 aprile 2016  
modificato il 11 dicembre 2018  
modificato il 30 settembre 2019**

# INDICE GENERALE

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Articolo 1..... | Finalità                     |
| Articolo 2..... | Oggetto e applicazione       |
| Articolo 3..... | Definizioni                  |
| Articolo 4..... | Concessioni e autorizzazioni |
| Articolo 5..... | Vigilanza                    |

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Articolo 6.....      | Comportamenti vietati                           |
| Articolo 7.....      | Caravan, autocaravan, tende e accampamenti      |
| Articolo 8.....      | Nettezza del suolo e dell'abitato               |
| Articolo 8 bis ..... | Rifiuti                                         |
| Articolo 9.....      | Trasporti di materiale di facile dispersione    |
| Articolo 10.....     | Sgombero neve                                   |
| Articolo 11.....     | Pulizia fossati                                 |
| Articolo 12.....     | Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri |

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 13..... | Manutenzione delle facciate degli edifici                                    |
| Articolo 14..... | Arredo urbano                                                                |
| Articolo 15..... | Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici          |
| Articolo 16..... | Amministrazione degli stabili                                                |
| Articolo 17..... | Misure a tutela dei beni pubblici e privati                                  |
| Articolo 18..... | Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri oggetti simili |

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Articolo 19..... | Divieti                        |
| Articolo 20..... | Disposizioni sul verde privato |

### **TITOLO III**

#### **OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Articolo 21..... | Occupazioni per manifestazioni             |
| Articolo 22..... | Occupazioni per spettacoli viaggianti      |
| Articolo 23..... | Occupazioni con strutture pubblicitarie    |
| Articolo 24..... | Occupazioni per lavori di pubblica utilità |
| Articolo 25..... | Luminarie                                  |

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E POLIZIA ANNONARIA**

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 26.....  | Commercio in sede fissa e adeguamento al D.Lvo 114/98                           |
| Articolo 27.....  | Definizioni della DCR n. 563 – 13414 del 29.10.99                               |
| Articolo 28.....  | Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 e A.3                        |
| Articolo 29.....  | Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali              |
| Articolo 30 ..... | Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale |
| .....             | - Limiti di esercizio                                                           |
| Articolo 31.....  | Occupazioni con dehors                                                          |
| Articolo 32.....  | Mestieri girovaghi                                                              |

### **TITOLO IV**

#### **TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Articolo 33..... | Disposizioni generali                                 |
| Articolo 34..... | Grida e schiamazzi                                    |
| Articolo 35..... | Lavoro notturno                                       |
| Articolo 36..... | Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori |
| Articolo 37..... | Spettacoli e trattenimenti                            |
| Articolo 38..... | Circoli privati                                       |

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Articolo 39..... | Abitazioni private                 |
| Articolo 40..... | Strumenti musicali                 |
| Articolo 41..... | Dispositivi acustici antifurto     |
| Articolo 42..... | Divieto di bivacco e accattonaggio |

## **TITOLO V**

### **MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Articolo 43..... | Tutela degli animali domestici                  |
| Articolo 44..... | Detenzione e conduzione di cani o altri animali |
| Articolo 45..... | Divieti specifici                               |
| Articolo 46..... | Animali molesti                                 |
| Articolo 47..... | Animali liberi                                  |

## **TITOLO VI**

### **DISCIPLINA SANZIONATORIA**

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Articolo 48..... | Accertamento delle violazioni                            |
| Articolo 49..... | Atti di accertamento                                     |
| Articolo 50..... | Ricorso, Rapporto, Ordinanza ingiunzione                 |
| Articolo 51..... | Ottemperanza                                             |
| Articolo 52..... | Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie |

## **TITOLO VII**

### **NORME FINALI**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Articolo 53..... | Abrogazioni       |
| Articolo 54..... | Pubblicità        |
| Articolo 55..... | Entrata in vigore |

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, i comportamenti ed attività riguardanti la vita dei cittadini per salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza, tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, i cittadini dovranno osservare le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti.
3. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private soggette a pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

#### **Art. 2 - Oggetto e applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
  - c) acque interne;
  - d) quiete pubblica e privata;
  - e) protezione e tutela degli animali;
  - f) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

#### **Art. 3 - Definizioni**

1. E' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma soggette a pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
  - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) le acque interne;
  - d) i monumenti e le fontane;
  - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### **Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni**

1. La preventiva specifica concessione od autorizzazione, deve essere richiesta, con domanda, in regola con la legge sul bollo.
2. La domanda deve contenere la documentazione minima, ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali la domanda deve essere presentata e quale documentazione sia da allegare. Per casi particolari dove la documentazione non sia possibile determinarla in via generale, il responsabile del procedimento richiede la documentazione specifica, concedendo un congruo termine per la presentazione.
4. Il diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta nei termini di legge.
5. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché' quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

#### **Art. 5 - Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Municipale, nonché', in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, personale di altri enti, preposti in via generale agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza oltre che gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato riconosciute almeno a livello provinciale con finalità di vigilanza ambientale.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

### **TITOLO II**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

#### **Art. 6 - Comportamenti vietati**

1. Per la salvaguardia, la sicurezza e il decoro del Comune è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito , da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
  - c) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni

di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

- d)** arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e)** collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f)** praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;
- g)** il lanciare sassi, palle di neve o altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento nei luoghi pubblici;
- h)** lanciare volantini o simili sul suolo pubblico;
- i)** utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti o simili;
- l)** bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o di queste farne altro uso improprio;
- m)** sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, se reca intralcio e disturbo, ovvero se costituisce ostruzione alle soglie degli ingressi o se costituisce impedimento all'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n)** ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- o)** compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- p)** fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, all'interno del centro urbano è vietato dare fuoco nei campi, cortili, giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza inferiore a 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi ecc. e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e alla distanza su indicata, ad eccezione dei cantieri edili per i quali detta distanza può essere derogata, devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona, fino a quando il fuoco sia spento è dovrà comunque sospendere l'attività qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica, resta fermo il divieto di bruciare materiali che possano provocare fumi nocivi;
- q)** sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
- r)** l'uso di bracieri, griglie e barbecue portatili su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private con apposite attrezzature e su aree pubbliche in occasione di eventi, manifestazioni ecc. nonché si utilizzino idonee attrezzature al fine di evitare di arrecare pericoli o danni alle persone;
- s)** l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento;
- t)** è vietato l'utilizzo di bombolette spray a schiuma, anche in occasioni di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche);
- u)** lasciare in sosta, anche se in luogo privato, veicoli con il motore acceso senza motivo apparente, se non quello di riscaldare lo stesso provocando l'emissione di fumi nocivi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. h), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge.
3. A tutela della incolumità e della igiene pubblica e' altresì vietato:
  - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione;
  - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
  - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  - d) annaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
  - e) pulire tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento sulle vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
  - f) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
  - g) collocare vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi.

#### **Art. 7 - caravan, autocaravan, tende e accampamenti**

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate ove esistenti.
2. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e nere, in transito o durante la sosta nel territorio del comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

#### **Art. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali confinanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul

quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

5. E' facoltà del comune imporre ai proprietari, inquilini, conduttori, esercenti e loro dipendenti, imprese addette alla pulizia, la lavatura, spolveratura e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne e serrande esterne dei negozi prospettanti sul suolo pubblico quando le porte, vetrine, insegne e serrande siano sporche o indecorose.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
8. Per quanto è inerente delle operazioni di pulizia del suolo si fa rinvio allo specifico Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Al fine di consentire l'eventuale pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

### **Art. 8 bis – Rifiuti**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici o immondizie, debitamente chiusi in sacchetti o recipienti idonei, dovranno essere depositati in contenitori disposti lungo le vie e piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro a cura del gestore del servizio.
2. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di cui esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune e al gestore del servizio motivata richiesta in tal senso.
8. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

9. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
10. I contenitori per la raccolta differenziata devono essere esposti dalle ore 06.00 del mattino fino alle ore 18.00 di sera in base al calendario di raccolta. E' vietata l'esposizione dei medesimi oltre il termine suddetto.

### **Articolo 9 -Trasporti di materiale di facile dispersione**

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per le sostanza polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti, comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

### **Art. 10 - Sgombero neve**

1. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico, salvo disposizioni specifiche dell'amministrazione comunale.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono rimuovere tempestivamente, i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, per la sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. L'obbligo stabilito all'art. 8, comma 4., vale anche per la rimozione della neve, parimenti è fatto altresì obbligo ai proprietari e conduttori di abitazioni di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi e dalle strade ai sensi del codice della strada, prospicienti i rispettivi fabbricati, per almeno metri 1,50 di profondità, non appena cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto anti-sdruciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare.

7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

#### **Art. 11 - Pulizia fossati**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, vicinali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 12 - Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi ed è fatto obbligo di produrre copia all'ufficio tecnico dell'avvenuto smaltimento.
2. I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri ed evitare di incorrere in penalità previste dal presente regolamento, salvo altre disposizioni contenute in norme specifiche in materia.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

#### **Art. 13 - Manutenzione delle facciate degli edifici**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente ufficio tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

#### **Art. 14 – Arredo urbano**

1. E' vietato spostare, manomettere o rompere i contenitori dei rifiuti, le pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, i cartelli indicatori e segnaletici, le cabine del telefono e tutte le strutture pubbliche in genere. Si eserciterà altresì, eventuale azione penale e risarcimento danni.

2. Nel centro storico gli spazi destinati a pubblicità e pubbliche affissioni devono essere collocati e distribuiti in armonia con il contesto urbano. L'ufficio tecnico, in sinergia con l'ufficio commercio, curerà la distribuzione e l'assegnazione di detti spazi, predisponendo a tal fine, apposita mappatura da approvarsi da parte della Giunta Comunale.

### **Articolo 15 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici**

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
  - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
  - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
  - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
  - d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
  - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
  - f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
  - g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
  - h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio. Non è consentita l'installazione di antenne paraboliche in altre parti dei fabbricati a meno che non si ottenga specifica deroga ai sensi del punto i) seguente;
  - i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e si intendesse posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda di deroga all'ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990,

lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;

- j) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
- k) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di m. 1;
- l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo m. 1,50);
- m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- n) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- o) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;
- b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei 12 mesi, su ordinanza degli uffici comunali competenti;
- c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

#### **Art. 16 - Amministrazione degli stabili**

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'amministratore a cura del medesimo, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti. La mancanza del cartello indicatore è da imputarsi non allo stabile ma all'amministratore stesso.
2. Ove questi manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un cartello indicante che nello stabile non esiste amministratore e comunque nominativo di persona cui fare riferimento per eventuali necessità. In caso di inadempienza tutti i proprietari condomini saranno soggetti alla sanzione come previsto dall'art. 5 della Legge 689/81.

#### **Art. 17 - Misure a tutela dei beni pubblici e privati**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 639 Codice Penale, per la tutela della sicurezza urbana, così come definita dall'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, è vietato effettuare: scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.
2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.
3. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
4. E' vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti.

### **Art. 18 - Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri oggetti simili**

1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali, scuole, luoghi di cure, case di riposo, cimiteri e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.
3. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone, all'interno della cassetta delle lettere o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti. La distribuzione è consentita su tutto il territorio fatta esclusione per il cimitero, le case di cura e di riposo, la Chiesa, l'area mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti e durante lo svolgimento delle lezioni.
4. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio commercio, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
5. E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.
6. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3.
7. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 6 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli

opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art.5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

### **Art. 19 - Divieti**

- 1.** Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:
  - a)** introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di polizia e di pubblico servizio. E' consentito l'utilizzo di velocipedi purchè condotti a mano o a velocità ridotte e comunque fuori dalle aree adibite ai giochi dei bimbi;
  - b)** condurre cani non assicurati da guinzaglio, e sprovvisti di museruola in caso di cani di grossa taglia. Le persone che li conducono devono essere munite di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;
  - c)** calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
  - d)** passare o coricarsi sulle aiuole fiorite, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie ed in particolare sedersi sullo schienale delle stesse in modo da insudiciare con i piedi;
  - e)** danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, manifesti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie;
  - f)** collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
  - g)** dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
- 2.** E' consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

### **Art. 20 - Disposizioni sul verde privato**

- 1.** In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. I proprietari hanno altresì l'obbligo di provvedere al taglio dell'erba e dei cespugli, per almeno una profondità di metri 1,50 dal ciglio stradale, in modo che non si protendano sulla sede stradale.
- 2.** Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
- 3.** E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale e sui marciapiedi.

4. I proprietari privati di prati e di aree verdi confinanti con strade pubbliche, luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni di qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio tecnico provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO III**

#### **OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

##### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

###### **Art. 21 - Occupazioni per manifestazioni**

1. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
2. Tutte le manifestazioni di particolare rilevanza devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

###### **Art. 22- Occupazioni con spettacoli viaggianti**

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante, può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate, ovvero su aree temporaneamente assegnate. L'individuazione delle aree è a cura dell'ufficio tecnico.

###### **Art. 23 - Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1. Fermo restando quanto disposto dal codice della strada, dalle norme in materia di pubblicità e nel rispetto dell'art. 14 comma 2 del presente regolamento, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

###### **Art. 24 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità**

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità da parte di ente erogatore del servizio o di impresa appaltatrice dell'intervento, l'ufficio tecnico deve darne comunicazione all'ufficio di polizia municipale, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

### **Art. 25 - Luminarie**

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Qualora per l'utilizzo delle luminarie sia necessaria la costruzione di impianti elettrici provvisori si applicherà l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 con il rilascio della licenza di cui all'articolo 57 del T.U.L.P.S.
5. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E POLIZIA ANNONARIA**

#### **Art. 26 - Commercio in sede fissa e adeguamento al D.L.vo 114/98**

1) Ai sensi dell'articolo 29 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa" quale atto complementare di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi si approvano le disposizioni che seguono in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto Legislativo 114/1998.

### **Art. 27 - Definizioni della DCR n. 563-13414 del 29.10.99**

1. Per "superficie di vendita" di un esercizio si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi nonché quella alla quale il pubblico non può accedere e la eventuale zona riservata al deposito carrelli, antistante la barriera casse, a condizione che, in questa zona, non vi siano merci esposte. Non costituiscono inoltre superficie di vendita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.

2. Per "esercizio commerciale" si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

3. Per "stagione" si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello nel quale ha inizio l'attività. L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere comunicata preventivamente al comune precisandone il periodo.

4. Per "subingresso" si intende il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, ad altri che l'assumono in proprio.

5. Per "centro commerciale" si intende ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998, una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui all'art. 8, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni:

a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall'articolo 51, comma 1, lett. b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ("Tutela ed uso del suolo"), e successive modifiche ed integrazioni;

b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui al precedente punto a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell'articolo 51, comma 1 lettera b) della l.r. 56/1977, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d'uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d'uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall'articolo 4 comma 1 lettera g) del D. lgs. 114/98, dal comma 1 e dalla l.r. 56/1977;

c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla lettera a) devono essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;

d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui all'articolo 25, comma 2), deve essere soddisfatta nell'area contigua afferente l'insediamento che lo ha generato.

6. Per "addensamento commerciale" si intende una porzione del territorio urbano o extraurbano, percepita come omogenea e unitaria, che raggruppa un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi. Gli addensamenti possono essere classificati:

a) A.1. Addensamenti storici rilevanti;

b) A.2. Addensamenti storici secondari;

c) A.3. Addensamenti commerciali urbani forti;

d) A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli);

e) A.5. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali).

7. Per “localizzazione commerciale” si intende la singola zona di insediamento commerciale, urbana e urbano-periferica, esistente o potenziale, non costituente addensamento commerciale.

Le localizzazioni possono essere classificate:

- a) L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate;
- b) L.2. Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate.

### **Art. 28 - Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 e A.3**

1) Qualora siano “riconosciuti” sul territorio comunale addensamenti commerciali classificati A.1, A.2, A.3 (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari e addensamenti commerciali urbani forti) sono previste le seguenti specifiche disposizioni relative alla sistemazione dei fronti commerciali, all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strada, all'utilizzo di materiali di finitura, alla definizione delle tipologie delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi da evitare ai fini del decoro urbano:

- a) gli interventi privati dovranno essere oggetto di progetto contenente gli schemi compositivi di riordino e/o formazione di vetrine, di ubicazione delle insegne, di coloritura di facciata e arredo vegetale; detti progetti non hanno contenuto prescrittivo, ma hanno la finalità di dotare gli uffici comunali e gli operatori privati di una base di discussione, da intendere come un “come minimo da realizzare attraverso l'intervento” per mettere a punto il progetto secondo il principio della condivisione;
  - b) la coloritura delle facciate, la tipologia delle insegne, la tipologia delle vetrine, dei serramenti, delle serrande e delle zoccolature, dovranno attenersi a quanto indicato e prescritto dal vigente piano del colore.
  - c) L'illuminazione ambientale non è in contraddizione con quella puntuale delle vetrine che può ottenersi attraverso proiettori esterni o con luci interne;
  - d) l'indicazione di arredo floreale costituisce suggerimento di carattere generale nel caso di fiori in vaso, lasciando agli operatori di creare le composizioni più confacenti;
  - e) il ricoprimento di murature con rampicanti intende avere un effetto scenico rilevante per dare continuità all'immagine multicolore dell'apparato commerciale spesso interrotta da muri trascurati.
- 2) Il Comune in sede applicativa tanto degli interventi di arredo urbano come di intervento privato definirà la procedura più opportuna per la loro realizzazione e indicherà altresì le specie da adottare, tenendo conto della tessitura dei colori circostanti (su muri, vetrine, insegne ecc).

### **Art. 29 - Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali**

1) All'ufficio urbanistica è demandato il compito - in sede di verifica progettuale di interventi commerciali da insediare nelle localizzazioni commerciali come riconosciute – di fissare i criteri di immagine ritenuti necessari a garantire la sintonia tra iniziativa economica e realtà territoriale di intervento.

### **Art. 30 - Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale – Limiti di esercizio**

1. Al fine di evitare modalità di fruizione che compromettano le indispensabili condizioni di tranquillità nei luoghi sensibili e nelle aree ad essi prossime, e al fine di tutelare altresì i luoghi frequentati dai soggetti più deboli, è vietata l'apertura di nuove:

- a) sale da gioco (con o senza slot machine o videopoker);
- b) sale scommesse;

ad una distanza inferiore a metri 200, come determinata dal capoverso successivo, da scuole, luoghi di cura, case di riposo, cimiteri.

La distanza deve essere quella effettiva, calcolata dagli ingressi posti sulle recinzioni dei luoghi sensibili o, in mancanza di esse, dalle porte di ingresso.

### **Art. 31 - Occupazioni con dehors**

1. Ai titolari di attività commerciali i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors. Le strutture utilizzate dovranno essere conformi a quanto previsto dal piano regolatore o di arredo urbano, in caso di adozione, e dovranno essere autorizzate dall'ufficio tecnico, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica, e si intendono revocabili in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Ente autorizzante, qualora ne sopraggiunga la necessità.
2. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ad attività commerciali.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo può essere stagionale o comunque di durata inferiore all'anno e può essere rinnovata alla scadenza su domanda del titolare interessato, fatte le dovute valutazioni da parte degli uffici competenti.

### **Art. 32 - Mestieri girovaghi**

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.
3. I suonatori ambulanti, non possono suonare nei pressi delle scuole durante il regolare svolgimento delle lezioni, nelle immediate vicinanze di chiese, case di riposo, uffici pubblici ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ricoverato. Gli stessi debbono sottostare alle disposizioni che saranno eventualmente impartite dagli agenti di Polizia Municipale per comprovate motivazioni di salvaguardia di un interesse pubblico.

## **TITOLO IV**

### **TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

#### **Art. 33 - Disposizioni generali**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. L'ufficio tecnico comunale o l'A.R.P.A., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti per mitigarli da parte di chi esercita arti, mestieri o industrie.
3. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo, ed ordinare il trasloco degli esercizi medesimi;

4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore fatto salvo la totale insonorizzazione o l'isolamento dei locali regolarmente certificata. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.
5. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare sulle pubbliche strade o sulle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori molesti.

#### **Art. 34 – Grida e schiamazzi**

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

#### **Art. 35 - Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto da norme di rango superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 06,00 del giorno seguente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ad Enti o Aziende che erogano pubblici servizi e alle ditte che lavorano per conto di questi.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dall'ufficio tecnico comunale o dall'A.R.P.A, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

#### **Art. 36 - Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori**

1. Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

#### **Art. 37 - Spettacoli e trattenimenti**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività' siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 08,00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

#### **Art. 38 - Circoli privati**

1. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 29, commi 1. e 2. .

### **Art. 39 - Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili, lucidatrici ed altri apparecchi che siano fonti di molestie e disturbi anche di limitata entità, se non alle condizioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico di cui al comma 1, che producono rumore o vibrazioni non possono essere messe in funzione prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22,00, e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati:
  - a) prima delle ore 08,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali;
  - b) dalle ore 13,00 alle ore 14,00 nei giorni feriali;
  - c) e prima delle ore 10,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi;
  - d) dalle ore 12,00 alle ore 15,00 nei giorni festivi.
5. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

### **Art. 40- Strumenti musicali**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali prima delle ore 08,00, e dopo le ore 22,00 e dalle ore 13,00 e dalle ore 15,00 fatto salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

### **Art. 41 - Dispositivi acustici antifurto**

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma lettera g) della Legge 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico dell'Amministratore là dove previsto o, di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Il segnale non deve, comunque, superare la durata massima di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
4. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
5. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi, nel caso si procederà ad informare l'Autorità Giudiziaria competente.

#### **Art. 42 - Divieto di bivacco e accattonaggio**

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:
  - a) assumere qualsiasi comportamento che possa recare molestia o disturbo anche ai singoli cittadini;
  - b) occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
  - c) sedersi, sdraiarsi o soggiornare nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici recando intralcio o disturbo alla pubblica circolazione;
  - d) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati, e alle attività di vario genere ivi situate;
  - e) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o di uso pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi
  - f) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; la raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata;
  - g) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo.

In tutto il territorio comunale e in particolare nelle zone periferiche e lungo le principali strade che conducono al centro, sulla pubblica via è vietato:

- a) contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;
- b) concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via;
- c) assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio, occupando gli spazi pubblici, in particolare i marciapiedi.

### **TITOLO V**

#### **MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

##### **Art. 43 - Tutela degli animali**

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. I proprietari o le persone incaricate della loro custodia, che detengono cani o animali di altre specie, in abitazioni private su balconi o terrazze collocati verso la pubblica via, aperta al pubblico o verso

cortili, devono evitare che essi sporchino con deiezioni o simili procurando insudiciamento sulla strada o sulle parti sottostanti dell'edificio

5. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

#### **Art. 44 - Detenzione e conduzione di cani o altri animali**

1. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non possono essere introdotti nel comune, se non trasportati su idonei veicoli e con le precauzioni atte ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve.
2. E' vietata nei centri abitati del comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
3. A tutti i proprietari o conduttori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiede, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, è fatto obbligo:
  - a) di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l'eventuale raccolta delle deiezioni depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;
  - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura;
  - c) di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
4. I cani di qualsiasi razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza il rispetto delle norme in materia di tatuaggio leggibile o microcip (L.R. n. 18/04)
5. A tutti i proprietari o conduttori è vietato circolare con cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio o muniti di museruola. Nel caso di guinzaglio estensibile, il conduttore dovrà aver cura di assicurare, comunque, che la lunghezza dello stesso sia commisurata alla necessità di evitare pericoli per i passanti.
6. cani da guardia ed, in genere, di grossa taglia dovranno essere tenuti al guinzaglio e con la museruola, in modo tale che non possano aggredire o mordere.
7. proprietari o conduttori di unità immobiliari che affacciano su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti. Stessa cautela dovrà essere adottata per le recinzioni di confine.

#### **Art. 45 - Divieti specifici**

1. A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private.
3. E' vietato lasciare vagare nel centro abitato conigli, galline, tacchini, oche ed altri animali da cortile.
4. E' vietato tenere nei luoghi pubblici, aperti al pubblico, terrazzi, poggiali e cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbia.

#### **Art. 46 - Animali molesti**

1. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione dell'art. 35 comma 2 del Regolamento, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

#### **Art. 47 - Animali liberi**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

### **TITOLO VI**

#### **DISCIPLINA SANZIONATORIA**

##### **Art. 48 – Accertamento delle violazioni**

1. All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento possono procedere, senza limitazioni, gli appartenenti al servizio di polizia municipale.
2. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte di organismi regolarmente riconosciuti.
3. Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi

##### **Art. 49 – Atti di accertamento**

1. L'attività di accertamento da parte del servizio di polizia municipale, effettuata a termini dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori ed eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della citata legge 689/81. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
4. Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione, il servizio di polizia municipale provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
6. Ove il responsabile della commessa violazione sia minore, è possibile richiedere la trasformazione della sanzione pecuniaria in attività utili alla comunità ed al soggetto, dietro presentazione di formale richiesta.
7. Qualora invece il responsabile sia un incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge n. 689/81 e successive modifiche ed

integrazioni, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

#### **Art. 50 - Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione**

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso al Sindaco e richiesta d'ordine all'Autorità competente di audizione, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il responsabile competente, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, dopo aver eventualmente sentito il ricorrente che ne abbia fatto richiesta, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza – ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 della Legge n. 689/81 al Responsabile competente per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza – ingiunzione è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della Legge n. 689/81.

#### **Art. 51 – Ottemperanza**

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali, emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali, devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento.

#### **Art. 52 - Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni al presente regolamento, sono fissate in base alle tabelle allegate, e potranno essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale.

### **TITOLO VII**

#### **NORME FINALI**

#### **Art. 53 - Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

#### **Art. 54 - Pubblicità**

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'ufficio di segreteria.

#### **Art. 55 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

# **COMUNE DI VALPERGA**

**Città Metropolitana di Torino**

## **TABELLE SANZIONATORIE**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 11/12/2008

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 05/10/2012

Integrato con deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 11/12/2018

Integrato con deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2019

**IN VIGORE DAL 30 SETTEMBRE 2019**

***DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO***

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Articolo</b>   | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito , da soggetti a tale scopo autorizzati;                                         | 6 /1° lett.<br>a) | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| Imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;                                                                                                                                                                                                                | 6 /1° lett.<br>b) | da € 50,00 a €<br>500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| Rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; | 6 /1° lett.<br>c) | da € 80,00 a<br>€ 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b> | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;                                                                        | 6 /1° lett. d)  | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;                                                                                               | 6 /1° lett. e)  | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni; | 6 /1° lett. f)  | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| Il lanciare sassi, palle di neve o altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento nei luoghi pubblici,                                              | 6 /1° lett. g)  | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| Lanciare volantini o simili sul suolo pubblico;                                                                                                                                                                 | 6 /1° lett. h)  | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti o simili;                                                                                                    | 6 /1° lett. i)  | da € 25,00 a<br>€ 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o di queste farne altro uso improprio;                                                                                                                                                                        | 6 /1° lett. l)  | da € 25,00 a<br>€ 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, se reca intralcio e disturbo, ovvero se costituisce ostruzione alle soglie degli ingressi o se costituisce impedimento l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche; | 6 /1° lett.m)   | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;                                                                                                                                                                           | 6 /1° lett. n)  | da € 80,00 a<br>€ 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Articolo</b>   | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla<br>nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;                                                                                                                                                                                                                                       | 6 /1° lett.<br>o) | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| E' vietato dare fuoco nei campi, cortili, giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza inferiore a 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi ecc. e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 /1° lett.<br>p) | da € 80,00 a<br>€ 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |
| <i>(note) Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e alla distanza su indicata, ad eccezione dei cantieri edili per i quali detta distanza può essere derogata, devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona, fino a quando il fuoco sia spento è dovrà comunque sospendere l'attività qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica, resta fermo il divieto di bruciare materiali che possano provocare fumi nocivi;</i> |                   |                          |                                    |                 |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b> | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;                                                                                                                                                                                                    | 6 /1° lett. q)  | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| L'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private con apposite attrezzature e su aree pubbliche in occasione di eventi, manifestazioni ecc. conchè si utilizzino idonee attrezzature al fine di evitare di arrecare pericoli o danni alle persone; | 6 /1° lett. r)  | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| E' vietato l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento;                                                                                                                                                                                                        | 6 /1° lett. s)  | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| E' vietato l'utilizzo di bombolette spray a schiuma, anche in occasioni di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche);                                                                                                                                                                 | 6 /1° lett. t)  | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Articolo</b>   | <b>Minimo/Massimo</b> | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| E' vietato lasciare i veicoli in sosta con il motore acceso senza motivo apparente, se non quello di riscaldare lo stesso provocando l'emissione di fumi nocivi.                                                          | 6 /1° lett.<br>u) | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel piu' breve tempo possibile.                          | 6 /3° lett.<br>a) | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel piu' breve tempo possibile; | 6 /3° lett.<br>b) | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Articolo</b>   | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta; | 6 /3° lett.<br>c) | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| Annaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;                                                                                                                               | 6 /3° lett.<br>d) | da € 25,00 a<br>€ 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| Pulire tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando cio' determini disturbo, incomodo o insudiciamento.                                                                                                                                                           | 6 /3° lett.<br>e) | da € 25,00 a<br>€ 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b> | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;                                                                                                                                             | 6 /3° lett. f)  | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| Collocare vetri, sporgenze acuminata o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi. | 6 /3° lett. g)  | da € 80,00 a € 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |
| E' vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate ove esistenti.                                                                                                                                                                        | 7 /1° comma     | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b> | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e nere, in transito o durante la sosta nel territorio del comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.                                                                                                                                                       | 7 /2° comma     | da € 80,00 a € 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |
| Nettezza del suolo e dell'abitato (altri commi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8<br>Vedi art.  | da € 25,00 a € 250,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| E' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonche' in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a piu' persone. | 8 /1° comma     | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b> | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.                        | 8 /2° comma     | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| Chiunque imbratti il suolo pubblico per lo svolgimento della propria attività è obbligato a provvedere alla pulizia dell'area.                                                                                                                                                                                                                   | 8 /3° comma     | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| Chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali confinanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, deve provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia. | 8 /4° comma     | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Articolo</b>                 | <b>Minimo/Massimo</b> | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 /6° comma                     | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 /7° comma                     | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| Rifiuti – Vedasi per dettaglio articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 Bis / da comma 1° a comma 10° | da € 25,00 a € 250,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico. (Note) 4° c. - la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.<br><br>Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore. | 9/1°e 4° comma                  | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b> | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Non coprire il carico in modo tale da evitare la dispersione per azione del vento di sostanze polverose o materiali di facile spargimento. (Note) 4° c. - la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.<br>Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore               | 9/2° e 4° comma | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| Sgombero neve (altri commi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 Vedi art.    | da € 80,00 a € 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |
| E' vietato spargere e/o accumulare sul suolo pubblico la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati                                                                                                                                                                                                                                  | 10/1°           | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili che non provvedono tempestivamente alla rimozione di ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre | 10/2°           | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |

|                                                                                                                 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Articolo</b>     | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati che non provvedono a segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10/4°               | da € 80,00 a<br>€ 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |
| Proprietari e conduttori di abitazioni devono provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto anti-sdruciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/7°               | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni che non mantengono in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, vicinali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. (Note) 2° c.- la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. | 11/1° e<br>2° comma | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                          | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri (Note) 3° c.- la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. | 12<br>Vedi art. | da € 80,00 a<br>€ 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |

***DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE***

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento<br/>in misura<br/>ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Manutenzione delle facciate degli edifici                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13<br>Vedi art. | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                                   | Responsabile    |
| E' vietato spostare, manomettere o rompere i contenitori dei rifiuti, le pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, i cartelli indicatori e segnaletici, le cabine del telefono e tutte le strutture pubbliche in genere.                                                                               | 14/1°           | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                                   | Responsabile    |
| Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici (altri commi)                                                                                                                                                                                                                          | 15<br>Vedi art. | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                                   | Responsabile    |
| E' vietata l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). | 15/5°lett.o     | a € 80,00 a<br>€ 480,00  | € 160,00                                   | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento<br/>in misura<br/>ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Assenza del cartello indicante i dati del referente per gli stabili. (da imputarsi all'amministratore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16/1°           | da € 25,00<br>a € 500,00 | € 50,00                                    | Responsabile    |
| In assenza dell'amministratore in quanto non previsto, rispondono dell'assenza del cartello indicante i dati del referente per lo stabile tutti i proprietari condomini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16/2°           | da € 25,00 a €<br>500,00 | € 50,00                                    | Responsabile    |
| <p>E' vietato effettuare: scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.</p> <p>I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.</p> <p>E' vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti.</p> | 17/1°,3°,4°     | da € 50,00<br>a € 500,00 | € 100,00                                   | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                            | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b>        | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri oggetti simili | 18<br>Vedi art. | da €<br>300,00 a €<br>500,00 | € 600,00                           | Responsabile    |

***DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE***

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b> | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli a motore;                                                                            | 19/1° lett.a)   | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| Condurre cani non assicurati da guinzaglio, e sprovvisti di museruola in caso di cani di grossa taglia. Le persone che li conducono devono essere munite di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni; | 19/1° lett.b)   | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| Calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;                                                                                                                                                                   | 19/1° lett.c)   | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| Passare o coricarsi sulle aiuole fiorite, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie ed in particolare sedersi sullo schienale delle stesse in modo da insudiciare con i piedi;                             | 19/1° lett.d)   | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                   | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, manifesti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie; | 19/1° lett.e)   | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| Collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;                                        | 19/1° lett.f)   | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| Dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;                                                                 | 19/1° lett.g)   | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento<br/>in misura<br/>ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Disposizioni sul verde privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20<br>Vedi art. | da € 80,00 a<br>€ 480,00 | € 160,00                                   | Responsabile    |
| I proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni, nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, quando sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale.<br>(Note) 4° c.- la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. | 20/1°e 4°       | da € 80,00 a<br>€ 480,00 | € 160,00                                   | Responsabile    |

| Violazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Articolo      | Minimo/Massimo        | Pagamento in misura ridotta | Autorità     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale. | 20/2° e 4° c. | da € 80,00 a € 480,00 | € 160,00                    | Responsabile |
| E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20/3° e 4° c. | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00                    | Responsabile |

***DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE***

| <b>Violazione</b>                                              | <b>Articolo</b>   | <b>Minimo/Massimo</b>  | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Occupazioni per manifestazioni                                 | 21 Vedi art.      | da € 50,00 a € 500,00  | € 100,00                           | Responsabile    |
| Occupazioni con spettacoli viaggianti                          | 22 Vedi art.      | da € 50,00 a € 500,00  | € 100,00                           | Responsabile    |
| Occupazioni con strutture pubblicitarie                        | 23 Vedi art.      | da € 50,00 a € 500,00  | € 100,00                           | Responsabile    |
| Occupazioni per lavori di pubblica utilita'                    | 24 Vedi art.      | da € 50,00 a € 500,00  | € 100,00                           | Responsabile    |
| Luminarie                                                      | 25 Art. Vedi art. | da € 50,00 a € 500,00  | € 100,00                           | Responsabile    |
| Decoro e arredo urbano negli addensamenti<br>A.1,<br>A.2 e A.3 | 28 Art. Vedi art. | da € 150,00 a € 500,00 | € 300,00                           | Responsabile    |

|                                                                                                       |                          |                           |          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|--------------|
| Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale – Limiti di esercizio | 30<br>Art.<br>Vedi art.  | da € 150,00<br>a € 500,00 | € 300,00 | Responsabile |
| Occupazioni con dehors                                                                                | 31<br>Art.<br>indicativo | da € 80,00 a<br>€ 480,00  | € 160,00 | Responsabile |
| Mestieri girovaghi                                                                                    | 32<br>Vedi art.          | da € 50,00 a<br>€ 500,00  | € 100,00 | Responsabile |

***TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA***

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Disposizioni generali (altri commi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33              | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività' che comportino l'uso di macchine azionate da motore fatto salvo la totale insonorizzazione o l'isolamento dei locali regolarmente certificata. Il divieto non vale per le attività' che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie. | 33 / 4°         | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare sulle pubbliche strade o sulle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori molesti.                                                                                                         | 33 / 5°         | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Grida e schiamazzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34<br>Vedi art. | da € 80,00 a<br>€ 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |
| Fermo restando quanto previsto da norme di rango superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 06,00 del giorno seguente. Sono esclusi Enti o Aziende che erogano pubblici servizi e alle ditte che lavorano per conto di questi. | 35/1° e 2°c.    | da € 80,00 a<br>€ 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |
| Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36<br>Vedi art. | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b>      | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <p>Spettacoli e trattenimenti</p> <p>I titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività' siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 08,00</p> | 37/1°           | da € 80,00 a<br>€ 480,00   | € 160,00                           | Responsabile    |
| <p>Ai soggetti di cui all'art. 35/°1 c. e' fatto obbligo di vigilare affinche', all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.</p>                                                                                                                                                                   | 37/2°           | da € 50,00 a<br>€ 500,00   | € 100,00                           | Responsabile    |
| <p>Circoli privati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38              | Come art. 35/1° e<br>2° c. | Come sopra                         | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Abitazioni private (altri commi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39<br>Vedi art. | da € 50,00 a<br>€ 500,00 | € 100,00                           | Responsabile    |
| Le apparecchiature di esclusivo uso domestico di cui all'art. 37/1° c., che producono rumore o vibrazioni non possono essere messe in funzione prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22,00, e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.                                                                                                                                                                                                 | 39/2° c.        | da € 80,00 a<br>€ 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |
| I lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, non devono essere effettuati:<br><br>a) prima delle ore 08,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali;<br><br>b) dalle ore 13,00 alle ore 14,00. nei giorni feriali;<br><br>c) e prima delle ore 10,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi;<br><br>d) dalle ore 12,00 alle ore 15,00 nei giorni festivi. | 39/4° c.        | da € 80,00 a<br>€ 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b>     | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Strumenti musicali (altri commi)                                                                                                                                                                                               | 40<br>Vedi art. | da € 25,00 a<br>€ 500,00  | € 50,00                            | Responsabile    |
| Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali prima delle ore 08,00, e dopo le ore 22,00 e dalle ore 13,00 e dalle ore 15,00 fatto salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato. | 40/2°           | da € 80,00 a<br>€ 480,00  | € 160,00                           | Responsabile    |
| Dispositivi acustici antifurto                                                                                                                                                                                                 | 41 Vedi art.    | da € 50,00 a<br>€ 500,00  | € 100,00                           | Responsabile    |
| Divieto di bivacco e accattonaggio                                                                                                                                                                                             | 42 Vedi art.    | da € 100,00 a<br>€ 500,00 | € 200,00                           | Responsabile    |

***MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI***

| <b>Violazione</b>                                                                                                             | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza. | 43/1°           | da € 80,00 a<br>€ 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |
| E' vietato abbandonare animali domestici.                                                                                     | 43/2°           | da € 80,00 a<br>€ 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |
| E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.                         | 43/3°           | da € 25,00 a<br>€ 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| I proprietari o le persone incaricate della loro custodia, che detengono cani o animali di altre specie, in abitazioni private su balconi o terrazze collocati verso la pubblica via, aperta al pubblico o verso cortili, devono evitare che essi sporchino con deiezioni o simili procurando insudiciamento sulla strada o sulle parti sottostanti dell'edificio | 43/4°           | da € 25,00<br>a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| Detenzione e conduzione di cani o altri animali. (altri commi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44              | da € 25,00<br>a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.                                                                                      | 44/2°           | da € 80,00<br>a € 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |

| Violazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Articolo                                      | Minimo/Massimo               | Pagamento<br>in misura<br>ridotta | Autorità            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <p>A tutti i proprietari o conduttori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiede, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, è fatto obbligo:</p> <p>a) di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l'eventuale raccolta delle deiezioni depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;</p> <p>b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura;</p> <p>c) di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.</p> | <p>44/3° c. Lett<br/>a)<br/>– b)<br/>– c)</p> | <p>da € 25,00 a € 500,00</p> | <p>€ 50,00</p>                    | <p>Responsabile</p> |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| E' vietato circolare con cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio o muniti di museruola. Nel caso di guinzaglio estensibile, il conduttore dovrà aver cura di assicurare, comunque, che la lunghezza dello stesso sia commisurata alla necessità di evitare pericoli per i passanti. | 44/5° c.        | da € 25,00<br>a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| I cani da guardia ed, in genere, di grossa taglia dovranno essere tenuti al guinzaglio e con la museruola, in modo tale che non possano aggredire o mordere.                                                                                                                                     | 44/6° c.        | da € 25,00<br>a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| E' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.                                                                                                 | 45/1°           | da € 80,00<br>a € 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |

| <b>Violazione</b>                                                                                                                    | <b>Articolo</b> | <b>Minimo/Massimo</b>    | <b>Pagamento in misura ridotta</b> | <b>Autorità</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private.                                            | 45/2°           | da € 80,00<br>a € 480,00 | € 160,00                           | Responsabile    |
| E' vietato lasciare vagare nel centro abitato conigli, galline, tacchini, oche ed altri animali da cortile                           | 45/3°           | da € 25,00<br>a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| E' vietato tenere nei luoghi pubblici, aperti al pubblico, terrazzi, poggioli e cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbia. | 45/4°           | da € 25,00<br>a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |
| Animali molesti                                                                                                                      | 46<br>Vedi art. | da € 25,00<br>a € 500,00 | € 50,00                            | Responsabile    |